

Nuovo regolamento europeo: Principali novità

Ravenna 15 giugno
2017

Giuseppe GIULIANO



Articoli 51-59

Autorità di controllo (art. 51)

Ogni Stato dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l'applicazione del regolamento al fine di:

Tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento

Agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione



Autorità di controllo

1

•Quale ruolo per l'Autorità?

- Da solista a corista: l'interazione tra autorità



Competenza (art. 55)

Ogni autorità è competente a **eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del regolamento nel territorio dello Stato.**

*Se il trattamento è effettuato da **autorità pubbliche o organismi privati che agiscono in adempimento di un obbligo legale o di un interesse pubblico è sempre competente l'autorità dello Stato** interessato (non si applica il meccanismo dell'autorità capofila)*

Le autorità non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali

Competenza esclusiva per il settore pubblico



Autorità di controllo

1

Poteri (art. 58)

ISPETTIVI

- **Richiedere informazioni**
- **Condurre indagini**
- **Effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate**
- **Notificare al titolare o al responsabile del trattamento le violazioni**
- **Ottenere, dal titolare o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti**
- **Ottenere accesso a tutti i locali del titolare e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri**



1



Poteri (art. 58)

CORRETTIVI

- Rivolgere avvertimenti al titolare o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del regolamento
- Rivolgere ammonimenti al titolare o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del regolamento
- Ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti derivanti dal regolamento
- Ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine
- Ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali
- Imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento
- Ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali
- Revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono più soddisfatti
- Infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria
- Ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale



1

Poteri (art. 58)

AUTORIZZATIVI E CONSULTIVI


- Fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36
- Rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali
- Autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato richiede una siffatta autorizzazione preliminare
- Rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli
- Accreditare gli organismi di certificazione
- Rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione
- Adottare le clausole tipo di protezione dei dati
- Autorizzare le clausole contrattuali
- Autorizzare gli accordi amministrativi
- Approvare le norme vincolanti d'impresa





Articoli 82-84

L'apparato sanzionatorio del Codice



L'apparato sanzionatorio amministrativo del Codice

Articolo		Sanzione base		Sanzione attenuata		Sanzione aggravata		Quadruplo
		Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	
161		6.000	36.000	2.400	14.400	12.000	72.000	144.000
162	c. 1	10.000	60.000	4.000	24.000	20.000	120.000	240.000
	c. 2	1.000	6.000	400	2.400	2.000	12.000	24.000
	c. 2-bis	10.000	120.000	4.000	48.000	20.000	240.000	480.000
	c. 2-ter	30.000	180.000	12.000	72.000	60.000	360.000	720.000
	c. 2-quater	10.000	120.000	4.000	48.000	20.000	240.000	480.000
162-bis		10.000	50.000	=	=	20.000	100.000	200.000
163		20.000	120.000	8.000	48.000	40.000	240.000	480.000
164		10.000	60.000	4.000	24.000	20.000	120.000	240.000
164-bis, c. 2		50.000	300.000	=	=	=	=	1.200.000

Nuove sanzioni amministrative (art. 83)

La violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

8 (Consenso dei minori)

11 (Trattamento che non richiede l'identificazione)

25 (*Protezione dei dati fin dalla progettazione*)

26 (*Contitolari del trattamento*)

27 (*Rappresentanti di titolari del trattamento non stabiliti nell'Unione*)

28 (*Responsabile del trattamento*)

29 (*Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento*)

30 (*Registri delle attività di trattamento*)

31 (*Cooperazione con l'autorità di controllo*)

32 (*Sicurezza del trattamento*)

33 (*Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo*)

34 (*Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*)

35 (*Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati*)

36 (*Consultazione preventiva*)

37 (*Designazione del responsabile della protezione dei dati*)

38 (*Posizione del responsabile della protezione dei dati*)

39 (*Compiti del responsabile della protezione dei dati*)

42 (*Certificazione*)

43 (*Organismi di certificazione*)

b) obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;

c) obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;

Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare o un responsabile del trattamento viola varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

Nuove sanzioni amministrative

La violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9

i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22

i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49

qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati adottate a norma del capo IX

l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1.

Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato.


L'esercizio da parte dell'autorità dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale

Quali insegnamenti possiamo trarre dall'esperienza sanzionatoria del Garante in questi primi vent'anni.

	Fino al dicembre 2008	Fino al dicembre 2015
Numero contestazioni	918	4851
Importi pagati	2.950.000	23.854.000

Il confronto rende evidente quanto sia stato importante, in termini di efficacia dell'attività di enforcement, l'aver messo il Garante al centro del sistema sanzionatorio; l'Autorità non si limita più a prescrivere o vietare il trattamento illecito ma **lo sanziona applicando pene pecuniarie, in alcuni casi, anche molto rilevanti.**

Il procedimento sanzionatorio (legge 689/81)



Criteria for the application of administrative pecuniary sanctions (art. 11 l. 689/81)

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla:



Nuovi criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, o in luogo di tali misure, secondo i seguenti elementi:

a) natura, gravità e durata della violazione, oggetto o finalità del trattamento, numero di interessati lesi dal danno e sua intensità

b) carattere doloso o colposo della violazione

c) misure adottate per attenuare il danno subito dagli interessati;

d) grado di responsabilità tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto

e) eventuali precedenti violazioni commesse

f) cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne gli effetti

g) categorie di dati personali interessate dalla violazione

h) modo in cui l'autorità ha preso conoscenza della violazione, in particolare se è stata notificata la violazione

i) rispetto di provvedimenti prescrittivi/inibitori già adottati in precedenza

j) adesione a codici di condotta o a meccanismi di certificazione

k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti, ad es. benefici finanziari connessi alla violazione